

Legge sull'energia

(LEne)

del 26 giugno 1998 (Stato 1° gennaio 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 24^{septies} e 24^{octies} della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 1996²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

¹ La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente.

² Essa ha lo scopo di:

- a. garantire una preparazione e una distribuzione dell'energia economiche e compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente;
- b. promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;
- c. favorire un maggiore impiego delle energie indigene e rinnovabili.

³ La generazione annua media di elettricità a partire da energie rinnovabili deve essere aumentata entro il 2030 di almeno 5400 GWh rispetto al livello del 2000. Come parte integrante di questo aumento il Consiglio federale può considerare, fino al 10 per cento, anche l'elettricità generata all'estero a partire da energie rinnovabili.³

⁴ La generazione annua media di elettricità proveniente da centrali idroelettriche deve essere aumentata entro il 2030 di almeno 2000 GWh rispetto al livello del 2000.⁴

⁵ Il consumo energetico finale delle economie domestiche private deve essere stabilizzato entro il 2030 almeno al suo livello al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.⁵

RU 1999 197

¹ [CS 1 3]

² FF 1996 IV 872

³ Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 3425 7827, 2008 45 775; FF 2005 1447).

⁴ Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 3425 7827, 2008 45 775; FF 2005 1447).

⁵ Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 3425 7827, 2008 45 775; FF 2005 1447).

Art. 2 Collaborazione con i Cantoni, l'economia e altre organizzazioni

¹ La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia. In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni interessate, il Consiglio federale può fissare provvedimenti per raggiungere gli obiettivi di politica energetica.

² La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche.

³ Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione, esaminano i provvedimenti volontari dell'economia. Se è possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, convenzioni nel diritto d'esecuzione. Sono fatte salve la legge federale del 6 ottobre 1995⁶ sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza, come pure la legge federale del 6 ottobre 1995⁷ sugli ostacoli tecnici al commercio.

Art. 3 Principi

¹ Le autorità, le aziende di distribuzione, i pianificatori e i fabbricanti di impianti, veicoli e apparecchi che consumano energia come pure i consumatori osservano i seguenti principi:

- a. ogni energia deve essere impiegata nel modo più parsimonioso e razionale possibile;
- b. l'impiego di energie rinnovabili deve essere potenziato.

² Impiegare l'energia in modo parsimonioso e razionale significa innanzitutto:

- a. mantenere l'impiego di energia al livello più basso possibile;
- b. impiegare l'energia nel miglior modo possibile;
- c. impiegare la minor energia possibile per conseguire un determinato risultato energetico (alto rendimento energetico);
- d. recuperare il calore residuo utilizzabile.

³ I costi dell'approvvigionamento energetico devono essere addebitati, nella misura del possibile, ai consumatori che li causano.

⁴ Possono essere ordinati provvedimenti solo a condizione che siano fattibili dal profilo tecnico e funzionale e sostenibili economicamente. Gli interessi pubblici preponderanti devono essere salvaguardati.

Capitolo 2: Approvvigionamento energetico**Art. 4** Nozione e competenze

¹ L'approvvigionamento energetico comprende la produzione, la trasformazione, il deposito, la preparazione, il trasporto, la trasmissione e la distribuzione di vettori

⁶ RS 251

⁷ RS 946.51

energetici ed energia sino al consumatore finale, compresi l'importazione, l'esportazione e il transito.

² L'approvvigionamento energetico è compito dell'economia energetica. La Confederazione e i Cantoni istituiscono condizioni quadro statali adeguate affinché l'economia energetica possa assumere questo compito in modo ottimale nell'interesse generale.

Art. 5 Linee direttrici per l'approvvigionamento energetico

¹ Un approvvigionamento energetico sicuro presuppone una sufficiente disponibilità, un'offerta differenziata e sistemi di distribuzione tecnicamente sicuri ed efficaci.

² Un approvvigionamento energetico economico si basa sulle forze di mercato, la trasparenza dei costi e la capacità concorrenziale internazionale, come pure su una politica energetica coordinata a livello internazionale.

³ Approvvigionamento energetico compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente significa utilizzare le risorse naturali in modo parsimonioso, impiegare energie rinnovabili ed evitare effetti nocivi o molesti per l'uomo e l'ambiente.

Art. 5a⁸ Caratterizzazione dell'elettricità e attestazione della sua provenienza

A tutela dei consumatori finali il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla caratterizzazione dell'elettricità, segnatamente sul tipo di generazione e sulla provenienza dell'elettricità. Esso può introdurre un obbligo di caratterizzazione e di attestazione della provenienza.

Art. 6 Impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili

Prima di autorizzare la costruzione o la trasformazione di impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili, l'autorità competente secondo il diritto cantonale esamina:

- a. se il fabbisogno energetico può essere ragionevolmente coperto mediante energia rinnovabile;
- b. in che modo può essere ragionevolmente utilizzato il calore residuo prodotto.

Art. 6a⁹ Sicurezza dell'approvvigionamento

¹ Se si prospetta che l'approvvigionamento della Svizzera in elettricità non è sufficientemente assicurato a lungo termine, nel quadro delle loro competenze la Confederazione e i Cantoni creano tempestivamente le condizioni necessarie affinché si

⁸ Originario art. 5bis. Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare (RU 2004 4719; FF 2001 2349). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 3425 7827, 2008 45 775; FF 2005 1447).

⁹ Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 3425 7827, 2008 45 775; FF 2005 1447).

possano approntare capacità di produzione possibilmente in Svizzera. Essi assicurano che:

- a. i processi e le procedure necessari siano eseguiti rapidamente;
- b. a proposito di costruzioni, impianti, pianificazioni, finanziamenti e altre loro attività, vengano privilegiate le tecnologie di generazione improntate all'economicità e alla neutralità dell'impatto climatico, nonché idonee all'ubicazione corrispondente;
- c. assicurano che lo Stato collabori con l'economia energetica.

² La Confederazione si adopera per una collaborazione sufficiente con l'estero.

Art. 7¹⁰ Condizioni di raccordo per le energie fossili e per quelle rinnovabili

¹ I gestori di rete sono tenuti, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a remunerare l'energia fossile e quella rinnovabile, eccettuata l'elettricità proveniente da centrali idroelettriche, con una prestazione superiore a 10 MW. Per quanto concerne la produzione di elettricità generata a partire da energie fossili, tale obbligo vige soltanto se l'elettricità è prodotta periodicamente e se contemporaneamente il calore generato viene recuperato.

² La remunerazione si fonda su prezzi d'acquisto di energia equivalente orientati al mercato. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

^{2bis} I produttori possono consumare (consumo proprio) nel luogo di produzione tutta o parte dell'energia da essi prodotta. Se un produttore si avvale di questo diritto, soltanto l'energia effettivamente immessa in rete può essere trattata e computata come tale.¹¹

³ I gestori di rete forniscono l'energia ai produttori agli stessi prezzi praticati per gli altri acquirenti.

Art. 7a¹² Condizioni di raccordo per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili; bandi di gara per misure efficienti sotto il profilo energetico

¹ I gestori di rete sono obbligati, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a remunerare tutta l'elettricità prodotta da impianti nuovi mediante l'utilizzazione di energia solare a partire da 10 kW, sempre che non beneficino di una remunerazione unica secondo l'articolo 7a^{bis}, geotermia, energia eolica, forza idrica fino a 10 MW, nonché biomassa e relative scorie, sempre che tali

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 3425 7827, 2008 45 775; FF 2005 1447).

¹¹ Introdotto dal n. I della L del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4505; FF 2013 1467 1655).

¹² Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione dei cpv. 2 e 3 in vigore dal 1° mag. 2008 (RU 2007 3425 7827, 2008 45 775; FF 2005 1447).

impianti abbiano un'ubicazione appropriata.¹³ Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio, ampliati considerevolmente o rinnovati dopo il 1° gennaio 2006.

² La remunerazione si basa sul prezzo di costo, nell'anno di costruzione, di impianti di riferimento corrispondenti alla tecnologia più efficiente. L'economicità a lungo termine della tecnologia costituisce un presupposto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- a. il prezzo di costo per ogni tecnologia di generazione, categoria e classe di prestazione;
- b. la riduzione annua dell'ammontare della remunerazione;
- c. la durata della remunerazione a copertura dei costi, tenuto conto dell'ammortamento;
- d. la progressione periodica per la tecnologia fotovoltaica, tenendo conto dell'evoluzione dei costi;
- e. la definizione del plusvalore ecologico contenuto nella remunerazione e le esigenze poste alla sua negoziabilità.

³ Il Consiglio federale può disciplinare bandi di gara concernenti misure efficienti sotto il profilo energetico, in particolare per l'uso razionale e parsimonioso dell'energia elettrica negli edifici e nelle imprese.

⁴ Della somma dei supplementi di cui all'articolo 15b capoverso 4 si può rivendicare al massimo:

- a. per la forza idrica, il 50 per cento;
- b. per la tecnologia fotovoltaica:
 1. il 5 per cento se le spese scoperte superano i 50 centesimi per kWh,
 2. il 10 per cento se le spese scoperte si situano tra i 40 e i 50 centesimi per kWh,
 3. il 20 per cento se le spese scoperte si situano tra i 30 e i 40 centesimi per kWh;
- c. per tutte le altre tecnologie, nonché per la tecnologia fotovoltaica se le spese scoperte ammontano a meno di 30 centesimi per kWh, il 30 per cento ciascuna;
- d. per i bandi di gara secondo il capoverso 3, il 5 per cento.

^{4bis} I produttori possono consumare (consumo proprio) nel luogo di produzione tutta o parte dell'energia da essi prodotta. Se un produttore si avvale di questo diritto, soltanto l'energia effettivamente immessa in rete può essere trattata e computata come tale.¹⁴

⁵ I gestori di rete forniscono l'energia ai produttori agli stessi prezzi praticati per gli altri acquirenti.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della L del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4505; FF **2013** 1467 1655).

¹⁴ Introdotto dal n. I della L del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4505; FF **2013** 1467 1655).

Art. 7a^{bis}¹⁵ Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici nuovi di piccole dimensioni

¹ Gli impianti fotovoltaici nuovi fino a 30 kW possono beneficiare di un contributo unico conformemente all'articolo 7a^{ter} (rimunerazione unica). Lo stesso vale per qualsiasi ampliamento sostanziale di un impianto nuovo che non comporti un aumento della potenza totale a 30 kW o più.

² Le condizioni di raccordo sono rette dall'articolo 7.

³ Gli impianti che beneficiano della remunerazione unica e sono ampliati a 30 kW o più non possono partecipare al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità secondo l'articolo 7a.

⁴ Gli impianti che beneficiano della remunerazione unica non sono presi in considerazione per definire la progressione periodica per la tecnologia fotovoltaica di cui all'articolo 7a capoverso 2 lettera d.

Art. 7a^{ter}¹⁶ Calcolo della remunerazione unica

¹ La remunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio. Il Consiglio federale fissa gli importi tenendo conto dei mezzi a disposizione secondo l'articolo 15b capoverso 4, in modo da garantire un versamento senza indugio.

² Il Consiglio federale disciplina inoltre:

- a. la procedura di presentazione delle domande;
- b. le dimensioni minime di un impianto;
- c. le esigenze relative all'esercizio e al funzionamento dell'impianto;
- d. la restituzione della remunerazione unica, se dette esigenze non sono soddisfatte;
- e. l'adeguamento periodico degli importi; questi ultimi non possono superare i maggiori costi non ammortizzabili, risultanti dalla differenza fra i costi di acquisto e i costi di produzione dell'elettricità.

³ Eventuali altri aiuti finanziari non comportano né il rifiuto né la riduzione della remunerazione unica.

Art. 7b¹⁷ Fornitura di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

¹ Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 capoversi 3–5, le imprese d'approvvigionamento elettrico concludono tra di loro convenzioni sulla fornitura di quantità

¹⁵ Introdotto dal n. I della L del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4505; FF **2013** 1467 1655).

¹⁶ Introdotto dal n. I della L del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4505; FF **2013** 1467 1655).

¹⁷ Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2007** 3425 7827, **2008** 45 775; FF **2005** 1447).

aggiuntive di elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai propri clienti e sulla negoziazione del plusvalore ecologico di tale elettricità.

² L'elettricità ritirata e remunerata secondo l'articolo 7a è accreditata a tutte le imprese d'approvvigionamento elettrico proporzionalmente alla loro quota di fornitura di elettricità rispetto al consumo finale complessivo.

³ Le imprese d'approvvigionamento elettrico adottano misure volte a promuovere il consumo parsimonioso e razionale dell'elettricità e l'utilizzazione di energie indigene e rinnovabili.

⁴ Se si prospetta che gli obiettivi di cui all'articolo 1 capoversi 3 e 4 non possono essere conseguiti, il Consiglio federale può impartire alle imprese d'approvvigionamento elettrico, al più presto per il 2016, direttive vincolanti per la fornitura di elettricità generata a partire da energie rinnovabili. Esso disciplina i dettagli, in particolare:

- a. le quantità aggiuntive necessarie di elettricità generata a partire da energie rinnovabili;
- b. le esigenze poste all'emissione e alla negoziazione di certificati;
- c. la designazione degli uffici competenti per l'emissione e la negoziazione dei certificati;
- d. i pagamenti sostitutivi, qualora le quantità aggiuntive non possano essere raggiunte o i certificati non possano essere esibiti.

Capitolo 3: Impiego parsimonioso e razionale dell'energia

Art. 8¹⁸ Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti:

- a. indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- b. la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
- c. le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; per gli apparecchi elettrici, tali esigenze comprendono anche il consumo in modalità di attesa (standby).

² Aniché stabilire esigenze per la commercializzazione, il Consiglio federale può:

- a. incaricare il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) di convenire con i produttori o gli importatori valori mirati di consumo allo scopo di ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3231; FF 2011 2215).

b. introdurre strumenti economici.

³ Il Consiglio federale si basa sull'economicità e sulle migliori tecnologie disponibili e tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiettivi degli strumenti economici devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.

⁴ Il Consiglio federale può disporre che le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie si applichino anche all'uso proprio.

Art. 9 Edifici

¹ Nell'ambito della loro legislazione, i Cantoni istituiscono condizioni quadro favorevoli all'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e all'impiego di energie rinnovabili.

² I Cantoni emanano disposizioni sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti e sostengono l'attuazione dei pertinenti standard di consumo. A tal fine tengono conto del livello della tecnica ed evitano ingiustificati ostacoli tecnici al commercio.¹⁹

³ I Cantoni emanano in particolare disposizioni concernenti:

- a. la quota massima ammissibile di energie non rinnovabili a copertura dell'approvvigionamento termico, per il riscaldamento e l'acqua calda;
- b. l'installazione di nuovi riscaldamenti elettrici fissi a resistenza e la loro sostituzione;
- c. le convenzioni sugli obiettivi concluse con i grandi consumatori;
- d. il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovamenti essenziali negli edifici esistenti;²⁰
- e.²¹ la produzione di energie rinnovabili e l'efficienza energetica: negli edifici riscaldati che soddisfano almeno lo standard Minergie o MoPEC²² o uno standard edilizio equivalente, un superamento di 20 cm al massimo per l'isolamento termico o un impianto per un migliore impiego delle energie rinnovabili indigene non è considerato nel calcolo in particolare dell'altezza dell'edificio, della distanza tra edifici, della distanza dai confini, della distanza dalle acque, della distanza dalle strade o della distanza dal parcheggio e nell'ambito degli allineamenti.

⁴ I Cantoni emanano prescrizioni uniformi sull'indicazione del consumo energetico degli edifici (certificato energetico degli edifici). Possono dichiarare obbligatorio tale

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2007** 3425 7827, **2008** 45 775; FF **2005** 1447).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2007** 3425 7827, **2008** 45 775; FF **2005** 1447).

²¹ Introdotta dal n. II della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU **2014** 899; FF **2010** 931).

²² Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni.

certificato per il loro territorio cantonale; se prevedono tale obbligo, ne definiscono il campo d'applicazione.²³

Capitolo 4: Promozione

Sezione 1: Provvedimenti

Art. 10 Informazione e consulenza

¹ L'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) e i Cantoni informano e consigliano l'opinione pubblica e le autorità sulle condizioni per un approvvigionamento energetico economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente, sulle possibilità di un impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché sull'impiego di energie rinnovabili. Coordinano le loro attività. All'Ufficio federale compete prevalentemente l'informazione, ai Cantoni principalmente la consulenza.

² Nell'ambito dei propri compiti e in collaborazione con privati, la Confederazione e i Cantoni possono istituire organizzazioni di informazione e consulenza al pubblico. La Confederazione può sostenere i Cantoni e le organizzazioni private nelle loro attività di informazione e di consulenza.

Art. 11²⁴ Formazione e formazione continua

¹ La Confederazione promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e la formazione continua delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge.

² Essa può sostenere la formazione e la formazione continua degli specialisti dell'energia.

Art. 12 Ricerca, sviluppo e dimostrazione

¹ La Confederazione promuove la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e lo sviluppo iniziale di nuove tecnologie energetiche, in particolare nell'ambito dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e dell'impiego di energie rinnovabili. Tiene conto al riguardo degli sforzi dei Cantoni e dell'economia.

² Sentito il Cantone interessato, può sostenere:

- a. impianti e progetti pilota e di dimostrazione;
- b. esperimenti sul terreno e analisi destinati a provare e valutare tecniche energetiche, la valutazione di provvedimenti di politica energetica o la rilevazione dei dati necessari.

²³ Introdotto dal n. I della L del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5065; FF **2009** 4623).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. 26 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

Art. 13 Impiego dell'energia e recupero del calore residuo

La Confederazione può sostenere provvedimenti per:

- a. l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;
- b. l'impiego di energie rinnovabili;
- c. il recupero del calore residuo, in particolare di quello delle centrali, degli impianti di incenerimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, del settore dei servizi e dell'industria.

Sezione 2: Aiuti finanziari**Art. 14** Aiuti finanziari e forma dei contributi

¹ Se il promovimento dei provvedimenti menzionati nella precedente sezione si effettua mediante aiuti finanziari destinati a un oggetto specifico, questi sono di regola forniti sotto forma di versamenti non rimborsabili. I contributi alla gestione sono accordati solo a titolo eccezionale. Sono esclusi aiuti retroattivi.

² Gli aiuti finanziari non devono di regola superare il 40 per cento dei costi computabili. Qualora sia conseguito un utile, gli aiuti finanziari devono essere rimborsati secondo i profitti conseguiti.

³ Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13 sono considerati costi computabili i maggiori costi non ammortizzabili rispetto ai costi delle tecniche convenzionali e, per i risanamenti energetici degli edifici, gli investimenti supplementari rispetto ai costi delle tecniche convenzionali.²⁵ Per gli altri aiuti finanziari sono computabili le spese effettive assolutamente necessarie all'adempimento del compito.

⁴ Eccezionalmente, gli aiuti finanziari di cui al capoverso 2 possono essere aumentati al 60 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dalla qualità del progetto, dall'interesse particolare della Confederazione e dalla situazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

⁵ ...²⁶

Art. 14a²⁷ Contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11

¹ La Confederazione può versare ai Cantoni contributi globali annuali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11, in particolare per i programmi nel settore dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia.

² Il Consiglio federale stabilisce in particolare:

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della L del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5065; FF **2009** 4623).

²⁶ Abrogato dal n. I della L del 18 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5065; FF **2009** 4623).

²⁷ Introdotto dal n. I della L del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5065; FF **2009** 4623).

- a. quali provvedimenti possono essere sostenuti;
- b. le condizioni e i criteri per il versamento dei contributi globali.

Art. 15 Contributi globali per i programmi di cui all'articolo 13²⁸

¹ Per influire sull'impiego dell'energia e promuovere il recupero del calore residuo (art. 13), la Confederazione può versare contributi globali annui ai Cantoni. Sostiene singoli progetti in questo settore solo in casi eccezionali.

² I contributi globali sono versati ai Cantoni che attuano propri programmi promozionali a sostegno di provvedimenti per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia come pure per l'impiego di energie rinnovabili e il recupero del calore residuo. Almeno il 50 per cento dell'importo globale versato a un Cantone è riservato al promovimento di provvedimenti presi da privati.

³ I contributi globali non devono superare il credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del programma. Il loro importo è calcolato secondo l'ammontare di tale credito e l'efficacia del programma promozionale del Cantone.

⁴ I Cantoni riferiscono annualmente all'Ufficio federale, in particolare circa l'efficacia e le ripercussioni del programma realizzato come pure l'impiego dei mezzi finanziari messi loro a disposizione.

⁵ I mezzi finanziari non utilizzati nel corso dell'anno devono essere rimborsati alla Confederazione. Invece del rimborso, l'Ufficio federale può autorizzarne il riporto sul programma da realizzare nell'anno successivo.

Art. 15a²⁹ Garanzie contro i rischi

¹ Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 capoversi 3 e 4, i gestori di rete possono prestare, sotto forma di fideiussione, garanzie contro i rischi; l'importo della fideiussione non può superare il 50 per cento dei costi d'investimento di impianti per lo sfruttamento della geotermia.

² Il Consiglio disciplina i dettagli. Può segnatamente imporre esigenze minime agli impianti per lo sfruttamento della geotermia secondo il capoverso 1.

Art. 15a^{bis} 30 Indennizzo del concessionario

¹ D'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente e il Cantone interessato e sentito il concessionario, la società nazionale di rete rimborsa a quest'ultimo i costi dei provvedimenti di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991³¹ sulla

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della L del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5065; FF **2009** 4623).

²⁹ Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2007** 3425 7827, **2008** 45 775; FF **2005** 1447).

³⁰ Introdotto dal n. II 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4285; FF **2008** 7033 7069).

³¹ RS **814.20**

protezione delle acque o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991³² sulla pesca.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 15b³³ Supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione

¹ La società nazionale di rete riscuote un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per finanziare:³⁴

- a. i costi, non coperti dai prezzi di mercato, dei gestori di rete per il ritiro di elettricità secondo gli articoli 7a capoverso 1 e 28a capoverso 1;
- b. i costi dei bandi di gara di cui all'articolo 7a capoverso 3;
- b^{bis}.³⁵ i costi della remunerazione unica di cui all'articolo 7a^{bis};
- c. le perdite da fideiussione secondo l'articolo 15a capoverso 1;
- d.³⁶ l'indennizzo del concessionario secondo l'articolo 15a^{bis}.

² La società di rete può traslare il supplemento sui gestori delle reti subalterne. Questi possono a loro volta traslarlo sui consumatori finali.

³ ...³⁷

⁴ La somma dei supplementi non può superare 1,5 centesimi per kWh sul consumo finale per anno; al massimo 0,1 centesimi di tale somma sono riservati all'indennizzo del concessionario secondo l'articolo 15a^{bis}.³⁸ La somma delle fideiussioni in corso e delle perdite da fideiussione traslate sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione non può superare i 150 milioni di franchi. Il Consiglio federale fissa il supplemento in modo graduale tenendo conto dell'economicità e del potenziale delle tecnologie.³⁹

⁵ Con i supplementi la società di rete può istituire un fondo alimentato in funzione dei bisogni.

³² RS 923.0

³³ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 3425 7827, 2008 45 775; FF 2005 1447).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

³⁵ Introdotta dal n. I della L del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4505; FF 2013 1467 1655).

³⁶ Introdotta dal n. II 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 2008 7033 7069).

³⁷ Abrogato dal n. I della L del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4505; FF 2013 1467 1655).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della L del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4505; FF 2013 1467 1655).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5061; FF 2009 969 995, 2010 305). Vedi l'art. 28c della presente L.

Art. 15^{bis} 40 Rimborsamento dei supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione

¹ I consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del plusvalore lordo ottengono il rimborso integrale dei supplementi pagati. I consumatori finali i cui costi dell'elettricità ammontano almeno al 5 per cento ma non superano il 10 per cento del plusvalore lordo ottengono il rimborso parziale dei supplementi pagati; l'importo è fissato proporzionalmente al rapporto fra i costi per l'elettricità e il plusvalore lordo.

² I supplementi sono rimborsati soltanto se:

- a. in una convenzione sugli obiettivi, il consumatore finale interessato si è impegnato a:
 1. aumentare l'efficienza energetica,
 2. investire almeno il 20 per cento dell'importo rimborsato in misure di efficienza energetica,
 3. presentare regolarmente un rapporto alla Confederazione;
- b. per l'anno considerato, il consumatore finale ha presentato una domanda entro il termine stabilito dal Consiglio federale;
- c. per l'anno considerato, l'importo del rimborso ammonta almeno a 20 000 franchi.

³ La convenzione sugli obiettivi deve essere conclusa al più tardi nell'anno per il quale è presentata la domanda di rimborso.

⁴ La convenzione sugli obiettivi si fonda sui principi dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e sullo stato della tecnica. Incluso l'importo di cui al capoverso 2 lettera a numero 2, essa deve essere sostenibile sotto il profilo economico e tenere debitamente conto delle misure di efficienza energetica già adottate.

⁵ I consumatori finali che non rispettano interamente l'impegno assunto nel quadro della convenzione sugli obiettivi non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti.

⁶ L'Ufficio federale o l'organizzazione privata da esso incaricata verifica se la convenzione sugli obiettivi è rispettata. A tal fine, i consumatori finali devono mettere a disposizione i documenti necessari e garantire l'accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.

⁷ Il Consiglio federale disciplina in particolare la durata minima e gli elementi principali della convenzione sugli obiettivi, eventuali termini e modalità applicabili all'elaborazione della convenzione, la periodicità del rimborso e la sua esecuzione. Può delegare a organizzazioni private compiti in relazione all'esecuzione della presente disposizione. Disciplina gli emolumenti che queste organizzazioni riscuotono.

⁴⁰ Introdotto dal n. I della L del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4505; FF 2013 1467 1655).

Art. 15^bter⁴¹ Casi di rigore

Nei casi di rigore, il Consiglio federale può prevedere il rimborso parziale del supplemento pagato anche per altri consumatori finali che, a causa del supplemento, risultassero considerevolmente pregiudicati nella loro competitività.

Capitolo 4a:⁴² **Convenzioni internazionali****Art. 15c**

Fatto salvo l'articolo 7a capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997⁴³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

Capitolo 5: Esecuzione e disposizioni d'applicazione**Art. 16** Esecuzione da parte della Confederazione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni d'applicazione necessarie. Esso può delegare al Dipartimento il compito di emanare disposizioni tecniche o amministrative. È fatto salvo l'articolo 19.

² Per l'esecuzione, il Consiglio federale può avvalersi di organizzazioni private.

³ L'Ufficio federale può delegare a terzi compiti di verifica, controllo e vigilanza.

Art. 17 Compiti affidati a organizzazioni dell'economia

¹ Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia in particolare i seguenti compiti:

- a. convenire indicazioni uniformi e comparabili del consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv. 1 lett. a);
- b. convenire procedure di omologazione energetica (art. 8 cpv. 1 lett. b);
- c.⁴⁴ convenire valori mirati di consumo per ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv. 2 lett. a);
- d.⁴⁵ attuare strumenti economici (art. 8 cpv. 2 lett. b);

⁴¹ Introdotta dal n. I della L del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4505; FF **2013** 1467 1655).

⁴² Introdotta dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2007** 3425 7827, **2008** 45 775; FF **2005** 1447).

⁴³ RS **172.010**

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 3231; FF **2011** 2215).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 3231; FF **2011** 2215).

- e. convenire e realizzare programmi per promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché l'impiego di energie indigene e rinnovabili;
- f. fungere da intermediario, segnatamente mediante l'informazione, la consulenza e la concessione di fideiussioni, per il finanziamento da parte di terzi di impianti destinati alla produzione poco inquinante e all'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;
- g. convenire obiettivi di sviluppo del consumo energetico dei grandi consumatori.

² La Confederazione e, nel quadro delle loro competenze, i Cantoni possono favorire la conclusione di convenzioni indicando obiettivi e termini.

³ Le organizzazioni collaborano nell'adempimento dei loro compiti con le autorità federali e cantonali competenti come pure con le altre organizzazioni interessate.

Art. 18 Mandati di prestazione e vigilanza degli enti pubblici

¹ Sentiti i Cantoni, il Dipartimento conviene con le organizzazioni interessate in particolare:

- a. gli obiettivi e i principi per i singoli compiti;
- b. gli studi da effettuare sulle ripercussioni di provvedimenti e programmi;
- c. i rapporti da presentare.

² Il Dipartimento verifica ogni due anni lo svolgimento dei compiti affidati e riferisce al Consiglio federale.

³ Rappresentanti della Confederazione non possono far parte degli organi dirigenti delle organizzazioni incaricate.

Art. 19 Esecuzione da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni eseguono i provvedimenti di cui agli articoli 6 e 9; a tal fine sono sostenuti dalla Confederazione.⁴⁶ Se una legge federale attribuisce a un'autorità federale l'esecuzione in un ambito specifico, questa autorità esegue anche le corrispondenti disposizioni della presente legge.

² I Cantoni informano regolarmente il Dipartimento sui loro provvedimenti d'esecuzione.

Art. 20 Verifica dell'efficacia

¹ L'Ufficio federale verifica periodicamente in che misura i provvedimenti della presente legge hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi menzionati nell'articolo 1.

² I risultati delle verifiche sono pubblicati.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 3425 7827, 2008 45 775; FF 2005 1447).

³ Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni l'effetto dei provvedimenti della presente legge e riferisce all'Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi menzionati nell'articolo 1. Se si prospetta che gli obiettivi non possono essere conseguiti, esso propone contemporaneamente i provvedimenti supplementari necessari.⁴⁷

Art. 21 Obbligo di informare

¹ Chiunque fabbrica, importa, commercializza o utilizza impianti, veicoli o apparecchi che consumano energia è tenuto a fornire alle autorità federali le informazioni indispensabili per la preparazione e la realizzazione dei provvedimenti, come pure per la verifica della loro efficacia.

² Gli interessati forniscono i documenti necessari alle autorità e garantiscono loro l'accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.

Art. 22 Trattamento di dati personali

¹ Nei limiti degli obiettivi della presente legge, l'Ufficio federale tratta dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione concernenti azioni e sanzioni penali (art. 28 cpv. 3).

² Può conservare questi dati su un supporto elettronico.

Art. 23 Segreto d'ufficio e segreto d'affari

¹ Tutte le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno al segreto d'ufficio.

² Il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari sono garantiti in ogni caso.

Art. 24 Tasse

¹ Le decisioni, i controlli e i servizi speciali della Confederazione, compresi quelli in relazione al rimborso dei supplementi secondo gli articoli 15b^{bis} e 15b^{ter}, soggiacciono a una tassa.⁴⁸ Il Consiglio federale ne determina l'ammontare.

² Le attività d'informazione e di consulenza dell'Ufficio federale giusta l'articolo 10 capoverso 1 sono esenti da tasse.

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L. del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2007 3425 7827, 2008 45 775; FF 2005 1447).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della L. del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4505; FF 2013 1467 1655).

Capitolo 6: Procedura e protezione giuridica

Art. 25 Protezione giuridica

¹ La procedura di ricorso e la protezione giuridica sono rette dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.⁴⁹

^{1bis} Le controversie concernenti le condizioni di raccordo per gli impianti di generazione dell'energia e i supplementi sui costi di trasmissione (art. 7, 7a, 15b e 28a) sono giudicate dalla Commissione dell'energia elettrica.⁵⁰

² Le controversie in materia di conteggio delle spese di riscaldamento e di acqua calda (art. 9 cpv. 3) sottostanno alla giurisdizione civile. In caso di rapporti di locazione, si applica la relativa procedura di impugnazione.

Art. 26 Ricorso delle autorità

L'Ufficio federale è legittimato ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale contro le decisioni delle autorità cantonali prese in virtù della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione.

Art. 27 Espropriazione

¹ In vista della realizzazione di impianti di interesse pubblico destinati all'impiego della geotermia o degli idrocarburi o al recupero del calore residuo, i Cantoni possono procedere a espropriazioni o delegare questo diritto a terzi.

² Nelle loro disposizioni, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930⁵¹ sull'espropriazione. Essi prevedono che:

- a. il Governo cantonale decide in merito a opposizioni rimaste controverse;
- b. il presidente della Commissione federale di stima può autorizzare la procedura abbreviata se è possibile determinare esattamente chi è interessato dall'espropriazione.

³ Per gli impianti conformemente al capoverso 1 che si estendono sul territorio di più Cantoni è applicabile la legislazione federale in materia di espropriazione.

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. 69 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

⁵⁰ Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2007** 3425 7827, **2008** 45 775; FF **2005** 1447).

⁵¹ RS **711**

Capitolo 7:⁵² Disposizione penale

Art. 28

¹ Chiunque, intenzionalmente:

- a. viola le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8);
- a^{bis}.⁵³ viola le prescrizioni concernenti la caratterizzazione dell'elettricità (art. 5^{bis});
- b. rifiuta di fornire le informazioni richieste dall'autorità competente o fornisce a quest'ultima indicazioni inesatte (art. 21);
- c. contravviene a una disposizione d'applicazione la cui violazione è stata dichiarata punibile oppure contravviene a una decisione che gli è stata notificata con la comminatoria del presente articolo,

è punito con la detenzione o con la multa sino a 40 000 franchi.

² L'infrazione colposa è punita con una multa sino a 10 000 franchi.

³ Le infrazioni contro la presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974⁵⁴ sul diritto penale amministrativo. L'autorità competente è l'Ufficio federale.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 28a⁵⁵ Disposizioni transitorie della modifica del 23 marzo 2007

¹ Per quanto concerne i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti per il ritiro di elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili, le condizioni di raccordo di cui all'articolo 7 nella versione del 26 giugno 1998⁵⁶ si applicano alle centrali idroelettriche sino al 31 dicembre 2035 e a tutti gli altri impianti sino al 31 dicembre 2025.

² Per quanto concerne i contratti secondo il capoverso 1 che regolano il ritiro di elettricità proveniente da centrali idroelettriche, la Commissione dell'energia elettrica può, nel singolo caso, ridurre adeguatamente la remunerazione se tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione vi è una sproporzione evidente.

⁵² A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2–6 del Codice penale (RS **311.0**), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

⁵³ Introdotta dal n. II 6 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4719; FF **2001** 2349).

⁵⁴ RS **313.0**

⁵⁵ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2007** 3425 7827, **2008** 45 775; FF **2005** 1447).

⁵⁶ RU **1999** 197

Art. 28b⁵⁷ Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2010

¹ Fino alla fine del 2012, la somma dei supplementi secondo l'articolo 15*b* capoverso 4 ammonta al massimo a 0,7 centesimi per kWh.⁵⁸

² Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale entro il 30 giugno 2012 un rapporto sul potenziale raggiunto e futuro dei singoli settori della produzione di elettricità da energie rinnovabili.

Art. 28c⁵⁹ Coordinamento con la modifica dell'11 dicembre 2009 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (cifra II n. 2)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica dell'11 dicembre 2009⁶⁰ della legge federale del 24 gennaio 1991⁶¹ sulla protezione delle acque (cifra II n. 2) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi gli articoli qui appresso avranno il seguente tenore:

...⁶²

Art. 28d⁶³ Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 2013

¹ L'articolo 15*b*^{bis} capoverso 3 non si applica nel primo anno dopo l'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013 se un consumatore finale presenta una domanda di rimborso entro il 30 giugno di detto anno e si impegna, al più tardi entro il 31 dicembre dello stesso anno, a sottoporre una proposta di convenzione sugli obiettivi.

² I consumatori finali che non presentano la domanda o la proposta di convenzione sugli obiettivi entro i termini, oppure che successivamente non concludono la convenzione, non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti.

³ Per gli anni 2014–2016, la progressione periodica per la tecnologia fotovoltaica è definita in modo tale da consentire un aumento continuo.

⁴ I gestori di un impianto fotovoltaico nuovo fino a 10 kW che non hanno presentato una relativa domanda entro il 31 dicembre 2012 non possono partecipare al sistema di cui all'articolo 7*a*, ma possono richiedere una remunerazione unica secondo l'articolo 7*a*^{bis}. I gestori che hanno presentato una domanda entro il 31 dicembre 2012 possono scegliere se mantenere l'iscrizione secondo l'articolo 7*a* o richiedere una remunerazione unica.

⁵⁷ Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5061; FF **2009** 969 995, **2010** 305).

⁵⁸ Vedi l'art. 28*c* della presente L.

⁵⁹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5061; FF **2009** 969 995, **2010** 305).

⁶⁰ RU **2010** 4285

⁶¹ RS **814.20**

⁶² La mod. può essere consultata alla RU **2010** 5061 n. I 2.

⁶³ Introdotto dal n. I della L del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4505; FF **2013** 1467 1655).

Art. 29 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 14 dicembre 1990⁶⁴ sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia è abrogato.

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:⁶⁵ 1° gennaio 1999

L'art. 15 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

⁶⁴ [RU 1991 1018]

⁶⁵ DCF del 7 dic. 1998.